UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Le funzioni della pena

Dott. Nicola Recchia

TRIESTE, 10 OTTOBRE 2024

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2023-24
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

LA PENA

- istituzione

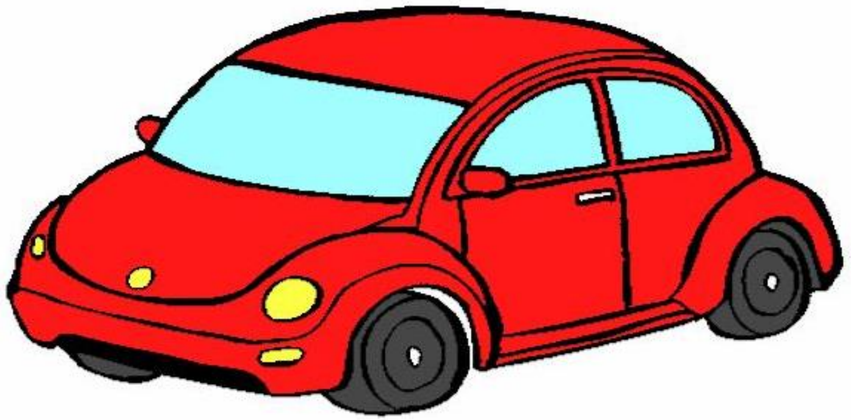

- funzione/i

- fine (o fini?)

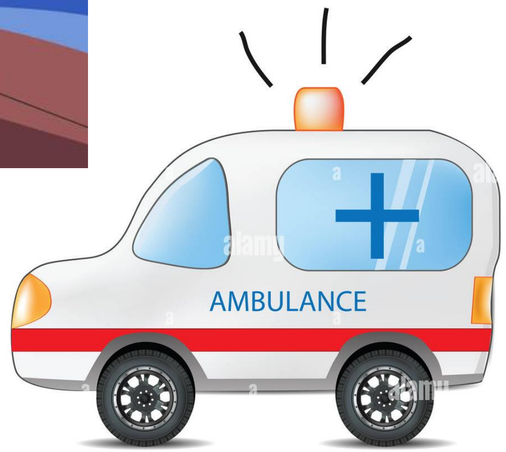

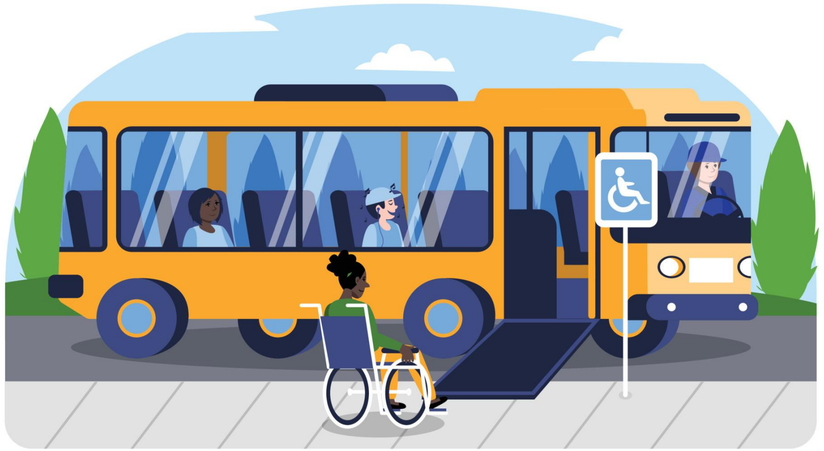

LE FUNZIONI DELLA PENA

- dirette/di primo livello
- indirette/di secondo livello

LE FUNZIONI DELLA PENA

- teorie assolute
- teorie relative

LE FUNZIONI DELLA PENA

- ✓ retribuzione

- ✓ prevenzione generale → positiva
  → negativa

- ✓ prevenzione speciale → positiva
  → negativa

LA RETRIBUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

LA PREVENZIONE GENERALE NEGATIVA

LA PREVENZIONE GENERALE POSITIVA

LA PREVENZIONE GENERALE POSITIVA E NEGATIVA

LA PREVENZIONE SPECIALE NEGATIVA: DETERRENZA INDIVIDUALE

LA PREVENZIONE SPECIALE NEGATIVA: NEUTRALIZZAZIONE

LA PREVENZIONE SPECIALE POSITIVA: EMENDA MORALE

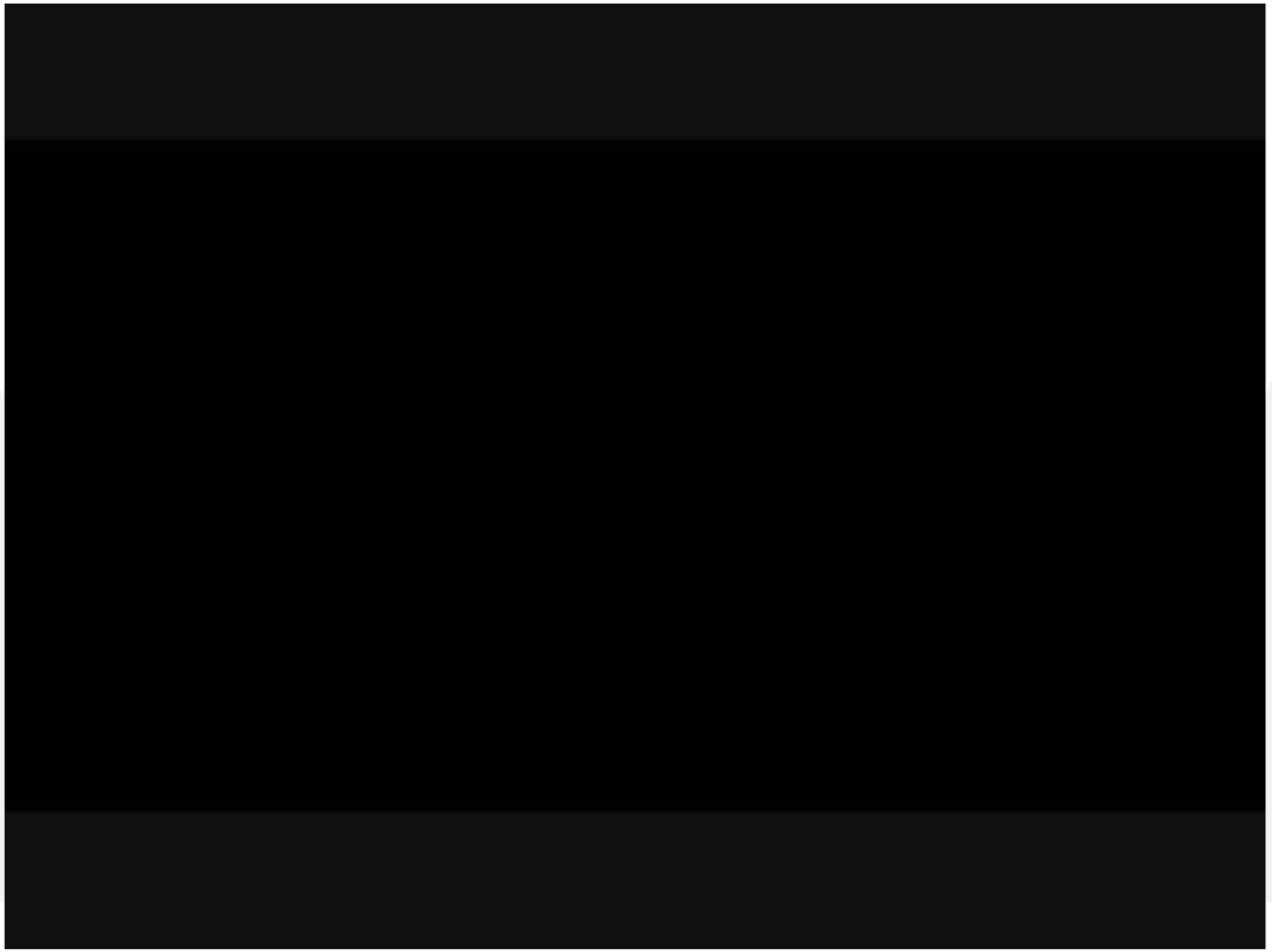

LA PREVENZIONE SPECIALE POSITIVA: TRATTAMENTALE

LA PREVENZIONE SPECIALE POSITIVA: RISOCIALIZZAZIONE

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

I fini costituzionali della pena

I FINI DELLA PENA NELLA COSTITUZIONE

Art. 27, comma 3, Cost.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

LA FUNZIONE DELLA PENA NELLA COSTITUZIONE

La prima fase della giurisprudenza costituzionale

Sentt. 12/1966, 22/1971, 167/1973, 264/1974, 119/1975, 237/1984, 102/1985, 169/1985

- teoria polifunzionale

«funzione (e fine) della pena non è certo il solo riadattamento dei delinquenti, purtroppo non sempre conseguibile. A prescindere sia dalle teorie retributive, secondo cui la pena è dovuta per il male commesso, sia dalle dottrine positiviste, secondo cui esisterebbero criminali sempre pericolosi e assolutamente incorreggibili, non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena». (sent. n. 264/1974)

- rieducazione confinata alla fase esecutiva

«l'art. 27, terzo comma, Cost., si riferisce propriamente alla esecuzione delle pene in senso stretto». (sent. n. 237/1984)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

LA FUNZIONE DELLA PENA NELLA COSTITUZIONE

La cesura costituzionale:
Corte cost. 313/1990 (Rel. Ettore Gallo)

CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 313 DEL 1990

8. In realtà la passata giurisprudenza di questa Corte (come, del resto la dottrina imperante nei primi anni di avvento della Costituzione) aveva ritenuto che il finalismo rieducativo, previsto dal comma terzo dell'art. 27, riguardasse il trattamento penitenziario che concreta l'esecuzione della pena, e ad esso fosse perciò limitato (quale esempio del lungo percorso di questo leit motiv si vedano le sentenze n. 12 del 1966; n. 21 del 1971; n. 167 del 1973; n.i 143 e 264 del 1974; 119 del 1975; 25 del 1979; 104 del 1982; 137 del 1983; 237 del 1984; 23, 102 e 169 del 1985; 1023 del 1988). A tale risultato si era pervenuto valutando separatamente il valore del momento umanitario rispetto a quello rieducativo, e deducendo dall'imposizione del principio di umanizzazione la conferma del carattere afflittivo e retributivo della pena. Per tal modo si negava esclusività ed assolutezza al principio rieducativo, che come dimostrerebbe l'espressione testuale – doveva essere inteso esclusivamente quale «tendenza» del trattamento.

CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 313 DEL 1990

Ne è derivata quella nota concezione polifunzionale della pena che – ad avviso della Corte – non solo non sarebbe contraddetta, ma sarebbe anzi ribadita dal disposto costituzionale (cfr. sentenze n. 12 del 1966; n. 22 del 1971; n. 179 del 1973; n. 264 del 1974 ed altre). Per essa, le finalità essenziali restavano quelle tradizionali della dissuasione, della prevenzione, della difesa sociale, mentre veniva trascurato il novum contenuto nella solenne affermazione della finalità rieducativa; questa, perciò, veniva assunta in senso marginale o addirittura eventuale e, comunque, ridotta entro gli angusti limiti del trattamento penitenziario.

CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 313 DEL 1990

In verità, incidendo la pena sui diritti di chi vi è sottoposto, non può negarsi che, indipendentemente da una considerazione retributiva, essa abbia necessariamente anche caratteri in qualche misura afflittivi. Così come è vero che alla sua natura ineriscano caratteri di difesa sociale, e anche di prevenzione generale per quella certa intimidazione che esercita sul calcolo utilitaristico di colui che delinque. Ma, per una parte (afflittività, retributività), si tratta di profili che riflettono quelle condizioni minime, senza le quali la pena cesserebbe di essere tale. Per altra parte, poi (reintegrazione, intimidazione, difesa sociale), si tratta bensì di valori che hanno un fondamento costituzionale, ma non tale da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena. Se la finalizzazione venisse orientata verso quei diversi caratteri, anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione. È per questo che, in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stesse della pena.

CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 313 DEL 1990

L'esperienza successiva ha, infatti, dimostrato che la necessità costituzionale che la pena debba «tendere» a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. Ciò che il verbo «tendere» vuole significare è soltanto la presa d'atto della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione: com'è dimostrato dall'istituto che fa corrispondere benefici di decurtazione della pena ogni qualvolta, e nei limiti temporali, in cui quell'adesione concretamente si manifesti (liberazione anticipata). Se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto.

LA FUNZIONE DELLA PENA NELLA COSTITUZIONE

La seconda fase della giurisprudenza costituzionale
Sentt. 306/1993, 257/2006, 78/2007

- teoria polifunzionale ma fortemente orientata alla rieducazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSIGLI (NON RICHIESTI)

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

DOTT. NICOLA RECCHIA

Dipartimento di Scienza Giuridiche, del Linguaggio, dell‘Interpretazione e della Traduzione – IUSLIT

nicola.recchia@units.it

www.units.it